

**COMUNE DI ISOLA VICENTINA**  
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SUSSIDI E BENEFICI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 7/08/1998  
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 21/12/1998

## **Titolo I DISCIPLINA GENERALE**

### Capo I FINALITA' E DIFFUSIONE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Osservanza
- Art. 3 - Pubblica diffusione

### Capo II FINALITA' DEGLI INTERVENTI

- Art. 4 - Finalità generali
- Art. 5 - Esclusioni

### Capo III SOGGETTI DESTINATARI

- Art. 6 - Interventi ordinari
- Art. 7 - Interventi straordinari

### Capo IV PROCEDURE

- Art. 8 - Termini per la presentazione delle richieste
- Art. 9 - Istanze di concessione
- Art. 10 - Procedimento amministrativo
- Art. 11 - I provvedimenti di assegnazione e di diniego

### Capo V CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

- Art. 12 - Interventi concessi a persone fisiche
- Art. 13 - Contributi annuali ricorrenti ad enti ed associazioni
- Art. 14 - Contributi per manifestazioni e iniziative di enti, associazioni, fondazioni e comitati
- Art. 15 - Condizioni che regolano gli interventi del Comune
- Art. 16 - Pubblicazione degli interventi del Comune
- Art. 17 - Albo beneficiari provvidenze di natura economica
- Art. 18 - Programmazione ed utilizzazione delle risorse
- Art. 19 - Istituzioni comunali

## **Titolo II FINALITA' ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE**

### Capo I ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

- Art. 20 - Ammissione ai servizi di assistenza e sicurezza sociale
- Art. 21 - Servizio domiciliare
- Art. 22 - Altri servizi sociali

**Abrogati e sostituiti con il regolamento di assistenza sociale**

### Capo II ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE

Art. 23 - Attivita' culturali

Art. 24 - Attivita' per la promozione dell'istruzione

### Capo III PROMOZIONE DELLA PRATICA DELLO SPORT E DI ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 25 - Finalita' d'intervento

Art. 26 - Uso degli impianti-concessione di contributi

### Capo IV SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE E AMPLIAMENTO DI SERVIZI

Art. 27 - Interventi per la valorizzazione delle attivita' economiche

Art. 28 - Interventi per lo sviluppo delle attività economiche e ampliamento di servizi

### Capo V TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

Art. 29 - Interventi per la tutela dei valori ambientali

### Capo VI VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI ARTISTICI E STORICI E DI INTERESSE LOCALE

Art. 30 - Interventi del Comune

### Capo VII INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 31 - Disciplina

### Capo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Entrata in vigore

### **ALLEGATI:**

- ALLEGATO A

- ALLEGATO B

- ALLEGATO C

## **Titolo I - DISCIPLINA GENERALE**

### **Capo I - FINALITA' E DIFFUSIONE**

#### **Art. 1: Oggetto**

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed all'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, assicurando equità, imparzialità, efficienza, efficacia e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

#### **Art. 2: Osservanza**

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento e' condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente articolo.

2. La conformità delle procedure e dei provvedimenti alla presente disciplina deve risultare dagli atti adottati con espresso richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

#### **Art. 3: Pubblica diffusione**

1. Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento e dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al successivo art. 17, mediante:

- a) distribuzione di copia a ciascun consigliere comunale;
- b) pubblicazione per 30 giorni all'albo pretorio del Comune;
- c) l'ufficio di informazioni al pubblico presso il quale gli atti suddetti possono essere consultati da ogni cittadino;
- d) gli uffici ed i Settori comunali competenti, preposti alle procedure relative alle provvidenze previste dal regolamento, presso i quali i cittadini possono prenderne visione.

2. Ogni cittadino ed ogni soggetto comunque interessato può consultare gli atti suddetti presso l'albo pretorio e gli uffici competenti di cui al precedente comma nel rispetto del Regolamento sul procedimento amministrativo (C.C. n. 81/'93) e del Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (C.C. n. 9/'96).

3. Gli enti ed istituzioni pubbliche, le associazioni sindacali e di categoria e le organizzazioni del volontariato possono richiedere copia del regolamento e dell'albo che sono rilasciate previo pagamento dei soli costi.

### **Capo II - FINALITA' DEGLI INTERVENTI**

#### **Art. 4: Finalita' generali**

1. Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per i seguenti Settori di intervento elencati in ordine alfabetico, e per ognuno dei quali deve essere previsto apposito capitolo di spesa nel Bilancio di Previsione:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) istruzione e cultura;
- c) promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero;
- d) sviluppo dell'economia e dell'occupazione ed ampliamento di servizi;
- e) tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- f) valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici e di interesse locale.

2. La definizione dei Settori di intervento di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

3. Per ciascun settore sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del Comune, non escludendo tuttavia quelle non previste ma che, per le loro finalità, sono ad esso riconducibili.

#### **Art. 5: Esclusioni**

1. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che il Comune assume per i servizi dallo stesso gestiti o che sono eseguiti per suo conto da altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettivi per la fruizione di beni e di servizi, dalla disciplina di cui all'art. 32, secondo comma, lett. g), della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) per le riduzioni ed esenzioni dalle tasse e tariffe di altri pubblici servizi, dalle relative leggi e dai regolamenti.

### **Capo III - SOGGETTI DESTINATARI**

#### **Art. 6: Interventi ordinari**

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta per:

- a) persone residenti o temporaneamente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità previste dal presente regolamento;
- b) enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;

c) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che perseguono finalità comprese fra quelle di cui all'art. 4 ed effettuano in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio;

d) associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività, incluse fra quelle di cui all'art. 4, a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione o del comitato deve risultare da un atto approvato dai soci o dai partecipanti almeno sei mesi prima della richiesta presentata al Comune, pena l'esclusione dai benefici;

e) aziende di comprovata affidabilità e serietà, capacità imprenditoriale ed organizzativa che realizzano nel territorio del Comune impianti produttivi capaci di concorrere in misura rilevante sia allo sviluppo economico della comunità, sia all'incremento durevole dell'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile. Il Comune, quando sussistono le condizioni predette può concorrere, con gli interventi previsti dal presente regolamento, ad assicurare servizi pubblici e strutture sociali che agevolino la condizione familiare e personale e l'accesso dei lavoratori addetti alle aziende; alla realizzazione di opere di urbanizzazione destinate alla fruizione degli impianti produttivi e della popolazione; alla concessione di temporanee agevolazioni tariffarie relative ai servizi pubblici comunali, nei limiti consentiti dalla legge e secondo le apposite norme da prevedere nei relativi regolamenti comunali. Sono escluse concessioni di contributi finanziari e la realizzazione di opere ed interventi effettuati ad esclusivo beneficio di proprietà private, salvo quanto previsto al successivo Capo VI.

#### **Art. 7: Interventi straordinari**

1. Nei casi particolari previsti dal secondo comma dell'art. 4, l'attribuzione a carattere straordinario di contributi economici può essere effettuata ad enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprime i valori civili, morali, culturali e sociali della comunità dallo stesso rappresentata. Per i comitati istituiti appositamente per sostenere le iniziative di cui al presente comma non è richiesto che la costituzione sia avvenuta almeno sei mesi prima, secondo quanto stabilito dall'art. 6.

2. Il Comune può destinare, in conformità a quanto previsto dal comma 1 bis dell'art. 19 della legge 19 marzo 1993, n. 68, un importo non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio annuale, per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.

### **Capo IV - PROCEDURE**

#### **Art. 8: Termini per la presentazione delle richieste**

1. Il Comune, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, rende noto con pubblici avvisi le procedure ed i termini per presentare le richieste.

Le domande ed in particolare quelle per gli interventi ordinari, vanno presentate entro i successivi trenta giorni, ove non sia diversamente disposto.

Il termine per l'espletamento del procedimento istruttorio del riparto, per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è determinato in giorni novanta dal termine di presentazione delle domande.

Il termine per la concessione e l'erogazione dei contributi e benefici economici è stabilito entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 20 giorni dalla liquidazione.

Il termine per la determinazioni delle condizioni e dei criteri per la concessione degli interventi e dei benefici di natura economica è fissato all'art. 18, comma 3, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

2. Per il Settore di assistenza e sicurezza sociale la prefissione di termini e' disposta esclusivamente per le richieste d'interventi a carattere continuativo ricorrente, che impegnano per l'intero anno o per una parte prestabilita dello stesso, riferite a situazioni già esistenti alla scadenza stabilita. Le richieste relative ad esigenze che sopravvengono nel corso dell'anno sono presentate nel momento in cui le stesse si verificano o sono prevedibili, ed alle medesime viene fatto fronte con i fondi all'uopo disponibili integrati, ove occorra e per quanto possibile, utilizzando economie accertate per altre spese.

3. Per il Settore di sviluppo dell'economia e dell'occupazione le richieste delle aziende e delle imprese sono presentate nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 27.

4. La Giunta comunale può' rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le necessita' di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità di risorse o del verificarsi di eventi imprevisti.

5. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi di cui al terzo comma dell'art. 12.

#### **Art. 9: Istanze di concessione**

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e l'ammontare dell'intervento richiesto: Entrate e Uscite previste.

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento e l'onere complessivo da sostenere per lo stesso, nonché per gli interventi di cui al capo I del titolo II, l'attestazione, a mezzo Autocertificazione, dei redditi effettivi propri e di ciascun componente del nucleo familiare e la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà degli stessi. Nell'autocertificazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere indicato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato anche richiedendo le copie originali dei documenti attestanti quanto Autocertificato.

2. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un contributo finanziario per la loro attività ordinaria annuale, l'istanza di concessione deve essere corredata, solo per il primo anno, da copia dello statuto o dell'atto costitutivo, nonché del bilancio di previsione e del programma annuale delle attività. Per le richieste relative agli anni successivi, oltre al preventivo ed al programma delle attività per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale e' stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

3. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di contributi per effettuare manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata del programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, della precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario dal quale risultino le spese da sostenere e le entrate con le quali si intende fronteggiarle. L'istanza dovrà essere corredata da copia del bilancio preventivo approvato per l'esercizio in corso, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota a carico del richiedente per realizzare la manifestazione o l'iniziativa.

4. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli fac-simile allegati A, B e C, al presente regolamento, distinti in base alla finalità dell'intervento. Sono corredate dei documenti ed autocertificazioni, con firma autenticata, per ciascuna di esse indicati.

5. La presentazione delle istanze – da redigere in carta libera - avviene, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art. 8, direttamente all'ufficio protocollo del Comune il quale, su copia esibita insieme all'originale dall'interessato, appone il timbro che attesta la data del ricevimento. La spedizione a mezzo plico postale raccomandato, effettuata entro il termine prescritto, equivale all'osservanza della scadenza stabilita per la presentazione. Le istanze pervenute fuori termine, devono essere ritenute come non presentate, e il contributo non deve essere concesso.

6. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi capi II e III del titolo II, devono contenere l'Autocertificazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e sono corredate dalla documentazione nelle stesse richieste.

7. Per gli interventi per la promozione dello sviluppo dell'economia e dell'occupazione di cui all'art. 6, primo comma, lett. e), le aziende che sono in possesso dei requisiti in tale norma richiesti possono presentare al Comune proposte organiche relative a nuovi insediamenti ed al potenziamento di quelli esistenti, corredati di studi e documentazioni nei quali vengono precisati gli effetti diretti sull'occupazione ed indotti sullo sviluppo economico del Comune che l'attuazione delle proposte avanzate è in grado di realizzare.

Contestualmente sono precisati gli interventi che vengono richiesti al Comune, nell'ambito di quelli previsti dalla norma sopra indicata e dal successivo capo IV del titolo II.

Gli atti tecnici presentati dovranno essere firmati da un professionista abilitato e le proposte e richieste dal rappresentante legale dell'azienda od impresa.

#### **Art. 10: Procedimento amministrativo**

1. Le istanze pervenute sono trasmesse immediatamente dall'ufficio protocollo al dirigente del Settore competente dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché della predisposizione degli atti per i provvedimenti finali di cui al successivo terzo comma.

2. Il dirigente del Settore competente provvede ad assegnare a se' o ad altro dipendente del settore la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento, osservando i termini stabiliti all'art.8 .

3. Il Settore competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati al soggetto richiedente ed agli altri che, a giudizio del predetto responsabile, sono allo stesso interessati. La comunicazione comprende anche l'indirizzo dell'ufficio, la sua ubicazione nell'ambito della sede dove è situato, il telefono e l'eventuale telefax. Il responsabile del procedimento esercita le funzioni allo stesso attribuite dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. in tutte le fasi del procedimento il trattamento dei dati personali degli interessati si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996, n.675.

#### **Art. 11: I provvedimenti di assegnazione e di diniego**

1. Entro il termine stabilito dall'art. 8, il dirigente del settore competente esamina le istanze, complete dell'istruttoria e delle osservazioni e proposte del responsabile del procedimento, riepilogate in un prospetto, nel quale sono evidenziate le richieste risultate conformi a quanto prescritto e quelle che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con il presente regolamento.

2. Il dirigente del Settore competente, tenuto conto degli obiettivi programmatici, dei criteri stabiliti e delle risultanze dell'istruttoria, approva il piano di riparto dei fondi e adotta la determinazione per l'attribuzione definitiva dei benefici economici. Nella determinazione sono elencati i soggetti e le



iniziative non ammesse, con una sintetica indicazione dei motivi.

3. Il responsabile del procedimento esprime parere di conformità sulla proposta di determinazione alle norme stabilite dal presente regolamento e richiede alla ragioneria comunale il parere di regolarità contabile e la registrazione dell'impegno di spesa.

4. Nessun intervento può essere disposto dal dirigente a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. Il dirigente, ove ne ravvisi la necessità, prima di deciderne l'esclusione, può richiedere al responsabile del procedimento competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

## **Capo V - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE**

### **Art. 12: Interventi concessi a persone fisiche**

1. Alle persone fisiche assegnatarie di contributi, sovvenzioni, sussidi ed altri benefici finanziari, con il provvedimento di assegnazione può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

2. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore a quella preventivata la sovvenzione concessa viene ridotta in proporzione. Nei casi in cui, con il proprio intervento finanziario, il Comune intenda assicurare la totale copertura dell'onere preventivato, qualora la spesa sostenuta sia inferiore alla sovvenzione accordata, questa viene ridotta all'importo del quale è stata documentata la necessità.

3. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal dirigente nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e impegnato dal dirigente competente per queste finalità. Il dirigente adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale.

### **Art. 13: Contributi annuali ricorrenti ad enti ed associazioni**

1. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune di beni, o di quei beni artistici, storici, culturali per i quali il contributo è richiesto, con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e la valorizzazione.

2. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

3. Per i contributi concessi per la realizzazione di un programma pluriennale di recupero, manutenzione conservazione, valorizzazione e protezione di beni artistici, storici e culturali la quota a saldo viene erogata nella misura e con le modalità di cui al precedente comma, dopo la presentazione di una relazione illustrativa e del consuntivo della spesa sostenuta per gli interventi effettuati nell'anno per il quale il contributo viene concesso.

### **Art. 14: Contributi per manifestazioni ed iniziative di enti, associazioni, fondazioni e comitati**

1. L'erogazione di contributi assegnati ad enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e comitati per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, può essere disposta dal dirigente per una prima quota nei 10 giorni antecedenti l'inizio della manifestazione e per la quota residua entro 60 giorni dalla presentazione al Comune del rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'associazione od ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati, parimenti non possono essere comprese le spese relative a gite sociali, manifestazioni con pranzi e cene sociali.

### **Art. 15: Condizioni che regolano gli interventi del Comune**

1. L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese che si verificano per le manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 13.

2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata:

- a) all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato;
- b) al rilascio di una dichiarazione attestante o meno la assoggettabilità del contributo alla ritenuta d'acconto di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 600/73;
- c) al rilascio di una dichiarazione che esonera il Comune da ogni responsabilità a livello fiscale, amministrativo e penale, qualora quanto dichiarato non dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione accertata da Uffici competenti;

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'amministrazione comunale.

## **Art. 16: Pubblicizzazione degli interventi del Comune**

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attivita' sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali le realizzano o le manifestano all'esterno, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalita' stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

## **Art. 17: Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica**

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dall'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.
2. L'albo e' aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno a cura del settore Contabile.
3. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:
  - a) cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato od azienda ed indirizzo della sede sociale;
  - b) finalita' della concessione;
  - c) disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione e' stata effettuata;
  - d) carattere annuale ricorrente ovvero speciale o straordinario della concessione;
  - e) importo concesso.
2. Il Comune adotta idonei provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilita' di accesso e visione dell'albo predetto. Rende nota la pubblicazione dell'albo e il diritto di accesso mediante avvisi all'albo pretorio, negli spazi comunali destinati alla pubblicita' stradale e dandone notizia nella cronaca locale di giornali e periodici.

## **Art. 18 : Programmazione ed utilizzazione delle risorse**

1. Nel bilancio annuale e nella relazione previsionale allo stesso allegata il Consiglio comunale determina, nell'ambito del programma generale dell'ente, gli obiettivi che intende conseguire nei settori indicati dal titolo II ed i mezzi finanziari che a tal fine vengono attribuiti al servizio preposto.

2. La Giunta comunale definisce prima dell'inizio dell'esercizio, in base al bilancio annuale, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) specificando gli indirizzi gestionali nei vari settori indicati dal titolo ii.

3. Il dirigente responsabile del servizio, anche a mezzo il responsabile del procedimento, sentite le eventuali commissioni consultive all'uopo nominate, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, predispone le condizioni ed i criteri per la concessione degli interventi ed i benefici di natura economica, tenuto conto delle disposizioni previste nel presente Regolamento.

La Giunta comunale in fase di approvazione, può motivatamente apportare modifiche. Se la Giunta comunale non approva nuovi criteri, rimangono validi quelli applicati l'anno precedente.

Per la determinazione del riparto dei contributi, hanno titolo di preferenza e priorità:

- a) le iniziative considerate importanti in relazione agli indirizzi, agli obiettivi e alle priorità settoriali e territoriali, stabiliti, eventualmente, dalla Giunta comunale in occasione dell'approvazione del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) relativamente ai vari settori di intervento di cui all'art. 4, comma 1°;
- b) le iniziative rivolte a favore dei ragazzi della scuola dell'obbligo;
- c) le iniziative che coinvolgono il maggior numero di destinatari;
- d) le iniziative che impegnano il maggior numero di volontari per la loro realizzazione;
- e) le iniziative che si svolgono in un arco di tempo più ampio;
- f) le iniziative di rilievo tradizionale.

Sulla base dei titoli di priorità sopra indicati, il dirigente competente predispone le graduatorie delle domande ammissibili e assegna i relativi contributi in percentuale decrescente per la lettera a), b), c), d), e) ed f), in relazione al bilancio preventivato di ogni iniziativa, escluse le spese non ammissibili, ed alle disponibilità di bilancio.

#### **Art. 19: Istituzioni comunali**

1. Il presidente delle istituzioni comunali o degli altri organismi preposti ai servizi ed interventi previsti dal presente regolamento rimette al servizio di controllo interno di gestione – se richiesti – una relazione consuntiva dell'attività svolta.

2. Gli atti relativi alle previsioni ed ai rendiconti di gestione sono soggetti alle norme previste dalla statuto, dallo statuto dell'istituzione e dal regolamento di contabilità.

## **Titolo II - FINALITA' ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE**

### **Capo I - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE**

#### **Art. 20: Ammissione ai servizi di assistenza e sicurezza sociale**

1. Il Comune esercita le funzioni allo stesso attribuite nel settore organico dei servizi sociali dall'art. 9 dell'ordinamento delle autonomie locali, approvato con legge 8 giugno 1990, n. 142, e nell'ambito e rispetto della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55.

1. Per l'ammissione ai servizi di assistenza sociale è necessario che:

a) il richiedente ed il suo nucleo siano residenti e abbiano il domicilio di soccorso nel Comune.

b) l'alloggio adeguato o automezzi che non siano strettamente necessari;

c) non vi siano obbligati agli alimenti in grado di provvedere;

3. Il proprietario di beni immobili, il cui reddito di qualsiasi tipo sia inferiore al minimo vitale determinato a' sensi del presente regolamento, può essere ammesso ai servizi economici solo se con atto scritto, da registrare a sue spese, si impegna a rimborsare al Comune la somma richiesta.

4. Nel caso in cui vi siano persone tenute agli alimenti, che pur avendone la possibilità non vi provvedano o vi provvedano parzialmente, il Comune può erogare i servizi di assistenza sociale solo eccezionalmente, dopo aver segnalato la circostanza all'autorità giudiziaria o secondo quanto prescritto nel presente regolamento.

5. Reddito minimo vitale: Il reddito minimo vitale è quello ritenuto necessario per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali della alimentazione, dell'abbigliamento, dell'igiene e del benessere psico-fisico della persona, ed è calcolato su una quota base mensile pari alla pensione minima per i lavoratori erogata dall'I.N.P.S.

Il reddito minimo vitale della persona sola è pari al 120% della quota base.

Il minimo vitale del nucleo familiare si calcola sommando:

a) per il capo famiglia il 100% della quota base;

b) per il secondo componente il 70% della quota base;

c) per ciascuno degli altri familiari il 30% della quota base.

Per i familiari diversi dal capofamiglia e dal coniuge che hanno figli a carico viene calcolata una somma pari al 100% della quota base.

Per i componenti del nucleo familiare che per malattia o minorazione non siano in grado di provvedere senza l'altrui aiuto alle funzioni fisiologiche vitali, viene calcolata una somma pari al 150% in sostituzione della quota base.

Il canone di locazione va aggiunto nel suo reale ammontare, purchè non superi il 50% della quota base.

Per i componenti il nucleo familiare, in età lavorativa, che si rifiutano con insistenza di accettare un lavoro adeguato, l'Ente diminuisce il minimo vitale di un importo pari alla corrispondente quota.

Tutti i richiedenti, dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà precisando il tipo di attività, i beni mobili, immobili, le attrezzature e quant'altro loro richiesto dall'ufficio comunale di assistenza sociale ai fini di un esatto accertamento delle capacità reddituali.

2. Reddito reale del nucleo familiare: Il reddito familiare è determinato dalla somma dei redditi di qualsiasi tipo, compresi gli alimenti percepiti mensilmente dai vari componenti del nucleo familiare. Nel caso in cui il reddito non sia documentato si può procedere ad accertamenti e deduzioni.

3. Misura e durata dei sussidi economici di base: L'ammontare del sussidio di base mensile è determinato dalla differenza tra il minimo vitale, calcolato ai sensi del precedente comma 5, ed il reddito reale del nucleo familiare.

Se la differenza è inferiore a L. 50.000, il sussidio è pari a tale somma.

La durata del sussidio viene fissata per un periodo non superiore a 6 mesi dopodichè l'utente è tenuto a rinnovare la richiesta all'Amministrazione Comunale.

4. Sussidi per casi straordinari: Il Comune può erogare sussidi a carattere continuativo o una tantum:

- a) per le cure costose e prolungate o diete particolari i cui costi non siano sostenuti in tutto o in parte da altri enti;
- b) per la custodia temporanea di minori, anziani, inabili;
- c) per l'affido eterofamiliare di minori;
- d) per il trasporto necessario all'accesso a servizi o a prestazioni relativi ad un handicap;
- e) per la fornitura di attrezzature o per la esecuzione di lavori indispensabili alla vita domestica,
- f) per opere di miglioramento delle condizioni degli alloggi ed in particolare di eliminazione delle barriere architettoniche, non coperte da altri contributi;
- g) per onoranze funebri decorose;
- h) per l'acquisto di protesi;
- i) per altre necessità straordinarie, da documentare con certificazioni, fatture, attestati o quant'altro sia idoneo.

Al fine di determinare la misura del sussidio, la spesa non ricorrente può essere suddivisa fino a dodici quote mensili.

Se il reddito familiare è inferiore al minimo vitale, la misura del sussidio è pari alla spesa mensile da sostenere; se il reddito è superiore al minimo vitale, il sussidio è pari alla differenza tra la spesa mensile e la parte del reddito reale che supera il minimo vitale.

Il sussidio continuativo non può superare la durata di 6 mesi, eventualmente rinnovabile.

### **Art. 21: Servizio domiciliare**

Sono destinatari del servizio domiciliare le persone con modesto grado di autosufficienza fisica, con scarse capacità organizzative rispetto alla gestione della casa, in situazione di solitudine e di isolamento psicologico, che hanno difficoltà a mantenere rapporti con il mondo esterno (soprattutto soggetti in età più avanzata e con handicap), i soggetti a rischio di emarginazione (alcolismo, problemi psichici, ecc.) ed i nuclei familiari con minori in situazioni di trascuratezza.

Lo scopo del servizio domiciliare è di consentire la permanenza nel normale ambiente di vita del soggetto e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture assistenziali.

Il servizio è rivolto alle persone le cui esigenze non siano, o non possano essere soddisfatte da parenti o da volontari, né da prestazioni di terzi a pagamento anche con il concorso del Comune.

Il servizio domiciliare può fornire le seguenti prestazioni:

- a) pulizia ed igiene della persona;
- b) aiuto domestico;
- c) servizio mensa;
- d) servizio di lavanderia a domicilio;
- e) servizio trasporto ed accompagnamento;
- f) visite domiciliari di socializzazione;
- g) disbrigo di pratiche e piccole commissioni;
- h) svolgimento di altre minute attività fuori e nella abitazione dell'assistito;
- i) ogni altra prestazione idonea a consentire il mantenimento dell'assistito nella vita di relazione.

L'accesso al servizio avviene su richiesta dell'interessato che dovrà fornire tutte le informazioni e la documentazione richieste; sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge n. 241/90 (trasparenza) e dalla legge n.675/96 (privacy).

Qualora si tratti di persone impedite a farlo direttamente, si procederà su richiesta dei familiari e/o dei servizi socio-sanitari pubblici i quali forniranno una relazione che motivi la necessità dell'intervento.

Il servizio domiciliare può essere:

- a) gratuito;
- b) pagamento parziale: pari a una percentuale del costo orario effettivo del servizio, con riferimento al reddito, come previsto dalla seguente tabella:

Fino a 2 volte minimo vitale	Gratuito
Da 2,0 volte a 2,6 volte m.v.	50% del costo a carico
Oltre	100% del costo a carico

Il costo effettivo del servizio e' fissato annualmente con determinazione dirigenziale sulla scorta dei costi complessivi del servizio stesso;

Qualora vi siano familiari tenuti agli alimenti che, pur avendone la possibilità, non collaborano al fine di garantire adeguata assistenza alla persona in stato di bisogno, il servizio sociale comunale disporrà – in via preliminare – il coinvolgimento degli stessi nel pagamento totale o parziale della spesa sostenuta per il servizio domiciliare, in relazione al reddito autocertificato di ciascuno. In caso di rifiuto agli alimenti da parte dei tenuti per legge, sarà tempestivamente informata l'autorità competente.

Hanno accesso al servizio domiciliare gratuito, oltre alle persone sole o i nuclei familiari il cui reddito è inferiore al doppio del minimo vitale calcolato in base alla tabella in vigore, e non hanno parenti tenuti per legge agli alimenti, anche i minori in situazioni di rischio di trascuratezza e abbandono.

L'ammissione alle prestazioni del servizio domiciliare è effettuata con determinazione dirigenziale sulla scorta di apposita relazione dell'Ufficio comunale di assistenza sociale, con le modalità previste dal presente regolamento e per una durata non superiore ad un anno per volta, tenendo conto:

- a) delle condizioni e dei bisogni dell'utente;
- b) della disponibilità operativa del servizio.

La precedenza per l'ammissione al servizio è determinata dai seguenti parametri:

- a) entità del reddito familiare;
- b) situazione psicofisica personale e familiare più bisognosa;

Tutte le attività del Servizio Domiciliare hanno carattere di temporaneità, ove siano rimosse le cause che hanno determinato il bisogno.

Oltre al servizio di assistenza domiciliare di cui al precedente comma 4°, lett. e), che può essere dato in gestione a terzi, il Comune gestisce in proprio un "Servizio di trasporto e accompagnamento" rivolto esclusivamente a persone bisognose o comunque prive di assistenza adeguata alle necessità, che versano in disagio economico per provvedere a proprie spese con i propri mezzi, oltre a casi eccezionali debitamente e favorevolmente relazionati dall'assistenza sociale.

In ogni caso il servizio potrà essere sospeso, negato, concesso gratuitamente o a pagamento, previa conforme e motivato accertamento del servizio comunale di assistenza sociale, debitamente relazionato.

Verrà utilizzato a tale scopo un obiettore di coscienza, in servizio sostitutivo civile, assegnato dal Ministero: detto servizio sarà gestito dall'ufficio comunale di assistenza sociale e svolto dall'obiettore per un massimo di 20 ore settimanali.

Il "Servizio di trasporto e accompagnamento" Comunale, è gestito con i criteri e le modalità del Servizio Domiciliare fissati nel presente articolo".

## **Art. 22: Altri servizi sociali**

1. Servizio mantenimento inabili in istituto: Il Comune agevola il ricovero nelle apposite strutture residenziali delle persone che non riescono a vivere in modo autonomo nel proprio ambiente mediante il concorso nel pagamento della retta di degenza.

Il concorso del Comune deve essere tale da assicurare all'assistito una quota pari al 20% della pensione minima per i lavoratori erogata dall'I.N.P.S. al primo gennaio di ciascun anno.

Per essere ammessi al servizio mantenimento inabili e ricoverati è necessario essere residenti ed avere il domicilio di soccorso nel Comune, ed inoltre:

- a) il reddito della persona da ricoverare deve essere inferiore alla retta mensile dell'Istituto;
- b) nel caso l'anziano possieda un bene immobile il Comune esigerà dallo stesso di fare una ipoteca volontaria a sue spese a garanzia degli oneri di degenza per un importo pari alla spesa prevista per un anno. Ipoteca che dovrà essere rinnovata annualmente, od eventualmente fatta per più anni;
- c) non devono esistere persone tenute agli alimenti come stabilito dall'art. 433 C.C.

Nel caso le persone tenute agli alimenti a' sensi di legge non vi provvedano, dovrà essere notificata la situazione all'organo giudiziario competente a cura del dirigente responsabile.

Anche per i parenti tenuti agli alimenti e disposti a pagare la retta, in via cautelativa il Comune richiede una impegnativa scritta per potersi rivalere legalmente in caso di mancato adempimento degli obblighi assunti.



2. Servizi soggiorni-vacanza: Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani, in discrete condizioni di salute, di usufruire di periodi di soggiorno climatico durante l'anno.

Il servizio può essere rivolto anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo.

Di norma detto servizio verrà attuato nel quadro di una politica unitaria e interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi delle scuole, sportive e culturali.

I servizi per le vacanze di anziani e minori è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasioni di svago.

Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni, i requisiti e le modalità necessari per poter usufruire del servizio.

La quota di partecipazione sarà determinata seguendo l'indirizzo gestionale dettato dal consiglio comunale e recuperata dai partecipanti o dai loro parenti tenuti per legge agli alimenti.

Potranno essere erogati contributi a coloro che ne faranno richiesta e rientrano nelle condizioni generali di assistibilità.

3. Servizio promozione attività ricreativo culturali per la socializzazione degli anziani: L'Amministrazione Comunale organizza nel corso di ogni anno una serie di iniziative a favore degli anziani per rispondere a esigenze di carattere sociale con l'obiettivo di far uscire l'anziano dall'isolamento e dare opportuni stimoli alla partecipazione, alla socializzazione, mirando ad una migliore qualità della vita.

In tal senso vengono previste gite, feste, cicli di conferenze sulle problematiche dell'anziano.

La quota di partecipazione sarà determinata seguendo l'indirizzo gestionale dettato dal consiglio comunale e recuperata dai partecipanti.

4. Consegna di buoni viveri: Nei casi urgenti ed eccezionali, sentito il responsabile dell'ufficio comunale di assistenza sociale, può essere disposta dal dirigente competente, la concessione di buoni viveri o di somme di denaro attraverso il servizio economato, o di altri ausili, a favore di persone fisiche in stato di bisogno, nel limite massimo di un quanto della pensione minima per i lavoratori erogata dall'I.N.P.S., con arrotondamento a lire 10.000.

5. Altri vantaggi economici: Il Comune può anticipare somme, con obbligo di restituzione, a favore di persone aventi reddito superiore al minimo vitale che versino in situazione di contingente necessità o di bisogno.

In casi di particolare gravità psico-sociale, il Comune può assumersi l'onere del pagamento di somme dovute per contributi previdenziali e assistenziali.

Per favorire la socializzazione e l'inserimento scolastico e lavorativo di persone bisognose, in particolare minori in situazione di disagio ed emarginazione, il Comune stipula convenzioni con enti, istituzioni, cooperative e privati e può assumere ogni spesa necessaria, nel rispetto del presente regolamento, per casi di rilevante gravità psico-sociale, anche non tenendo conto della situazione reddituale del nucleo familiare.

In occasioni di calamità naturali il Comune offre ai disastrati aiuti in denaro, viveri, medicinali ed altri beni di prima necessità, per un importo massimo pari all'uno per mille delle proprie spese correnti, anche aderendo ad iniziative umanitarie a carattere nazionale o regionale, e si fa promotore e garante della raccolta degli stessi beni presso la popolazione.

6. Interventi speciali:

a) Legge 31 marzo 1980, n. 126 a favore degli hanseniani;

b) Legge 9 gennaio 1989, n. 13 modificata con L.n. 62/89 per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

d) L.R. 30 gennaio 1990, n.9 a favore degli immigrati italiani all'estero;

e) Legge 28 febbraio 1990, n.39 a favore degli immigrati extracomunitari.

## Capo II - ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE

### Art. 23: Attività culturali

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali sono in particolare destinati ad enti pubblici e privati, istituzioni e fondazioni, associazioni e comitati che:

- a) effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;
- b) organizzano nel Comune premi letterari, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che hanno rilevante interesse per la comunità e concorrono in misura notevole alla sua valorizzazione;
- c) effettuano attività rivolte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei ed altri beni ed opere che costituiscono patrimonio della comunità;
- d) organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali, musicali, di cinema d'essai ed altre manifestazioni di particolare pregio culturale ed artistico;
- e) organizzano attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali;
- f) promuovono l'organizzazione di feste religiose tradizionali in occasione della ricorrenza del Santo Patrono o di altre manifestazioni religiose comprese nelle tradizioni locali;
- g) sostengono l'attività di corpi musicali, bandistici, concertistici che hanno sede nel Comune.

2. Le domande di ammissione agli interventi finanziari per le finalità di cui al precedente comma sono presentate da parte dei soggetti che effettuano attività continuativa o periodicamente ricorrente entro il termine che viene precisato nell'apposito avviso pubblicato dal Comune e del quale il servizio cultura assicura la diffusione e la pubblicità disponendone l'invio a tutti i soggetti che negli anni precedenti hanno svolto attività culturale non occasionale nel Comune e pubblicandolo all'albo pretorio, negli spazi per le pubbliche affissioni.

3. Le modalità di erogazione dei contributi sono quelle riportate al comma 3 del precedente art. 18.

4. La domanda è redatta su modulo conforme a quello all'allegato al presente regolamento ed è completata da autocertificazione con firma del legale rappresentante del soggetto richiedente.

5. Il responsabile del procedimento designato dal dirigente del servizio istruisce le diverse istanze tenendo conto delle modalità e dei limiti finanziari stabiliti al precedente comma 3 ed entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande forma per ciascuna finalità indicata dal primo comma, la graduatoria dei richiedenti, tenuto conto dell'entità dei fondi disponibili e della valutazione comparativa della rilevanza degli interventi, iniziative e finalità che saranno realizzate; trasmette la graduatoria al dirigente del servizio che, verificate le procedure seguite e le graduatorie in base alle stesse formate, con apposita determinazione approva gli interventi ed impegna i relativi finanziamenti.

6. In base alla determinazione adottata (ed al relativo impegno di spesa) dichiarata o divenuta esecutiva, il dirigente del servizio informa i soggetti beneficiari del contributo concesso, delle documentazioni da produrre per comprovare l'avvenuta realizzazione dell'iniziativa e le spese per la stessa sostenute. Per le iniziative di carattere continuativo o periodicamente ricorrente e per

l'organizzazione di particolari manifestazioni, può essere autorizzato il pagamento al soggetto beneficiario di una somma, in conto del contributo assegnato, non superiore all'80% dell'importo totale. Il saldo sarà disposto dal dirigente del servizio dopo la verifica dei documenti previsti dal presente comma, entro 20 giorni dalla loro presentazione.

#### **Art. 24: Attività per la promozione dell'istruzione**

1. Il Comune esercita le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, per assicurare il diritto allo studio e per il sostegno scolastico, secondo le modalità previste dai regolamenti dei relativi servizi.

2. Il Comune promuove la diffusione dell'istruzione mediante interventi ed iniziative costituiti in particolare da:

a) istituzione di premi di studio ed altre provvidenze intese a consentire la prosecuzione degli studi da parte di alunni particolarmente meritevoli che versano in condizioni economiche disagiate;

b) contributi per attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici, erogati agli organi collegiali od alle direzioni delle scuole;

c) contributi per consentire la fruizione di biblioteche specializzate, raccolte di interesse scientifico, artistico e storico appartenenti a privati, da parte delle Scuole dell'obbligo e secondarie superiori;

d) contributi per il funzionamento di centri di lettura.

e) contributi alle scuole materne.

2. Il procedimento per la richiesta ed i provvedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 2, lett. a), b), c) e d) sono regolati dalle norme previste dal precedente art.18, mentre per i contributi di cui alla lett. e) valgono le seguenti disposizioni:

Il Comune riconosce che le scuole materne private svolgono un servizio pubblico, costituendo una ricchezza da tutelare nell'interesse di tutta la comunità, e può stipulare con esse convenzioni per l'erogazione di contributi in conto:

1) Gestione ordinaria (attività scolastica ordinaria e attività integrative);

2) Interventi straordinari alle strutture e/o agli impianti;

#### Gestione ordinaria:

La scuola materna privata per ottenere contributi in conto Gestione Ordinaria, deve:

a) presentare istanza entro il 30 settembre allegando il bilancio di previsione e l'ultimo consuntivo approvato;

b) depositare presso il Comune il regolamento o lo statuto della scuola, dal quale risultino le modalità organizzative ed in particolare l'istituzione degli organi collegiali di partecipazione alla gestione educativa della scuola nello spirito del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416;

c) dichiarare di osservare sotto la vigilanza dell'autorità scolastica le disposizioni che presiedono l'istituzione ed il funzionamento delle scuole materne non statali;

d) dichiarare di accettare indistintamente tutte le iscrizioni fino all'esaurimento dei posti disponibili;

e) dichiarare di osservare la vigente normativa in materia di inserimento dei bambini portatori di handicap;

f) presentare una relazione illustrativa sull'andamento generale della scuola, con esattamente indicato il numero delle sezioni scolastiche istituite;

g) dichiarare, ricorrendone i presupposti, di aver svolto attività scolastica integrativa secondo le indicazioni o con il consenso del Comune: a tal proposito la scuola presenterà la documentazione completa dell'attività svolta:

- oggetto dell'attività;
- numero di partecipanti;
- costo dell'attività;
- durata dell'attività
- ecc. per definire più compiutamente l'attività

#### Interventi straordinari:

La scuola materna privata per ottenere contributi in conto Interventi straordinari alle strutture e/o agli impianti, deve presentare domanda entro il 30 settembre, accompagnata da un progetto di massima con indicazione della spesa presunta dei lavori da eseguire.

Alla comunicazione della eventuale concessione del contributo dovrà essere presentata relazione dettagliata con indicazione della spesa da sostenere.

L'erogazione del contributo avverrà come segue:

- 80% dell'importo concesso alla comunicazione di inizio lavori;
- 20% a presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori nonché rendicontazione delle spese sostenute sottoscritta dal Direttore dei Lavori.

In ogni caso, l'importo del contributo in conto Gestione deve essere rapportato al numero delle sezioni istituite nella scuola materna ed alle effettive necessità della scuola stessa. In ogni caso le sovvenzioni alle scuole materne private, a qualunque titolo concesse, non possono annualmente superare il due virgola cinque per cento delle spese correnti previste in bilancio, né la somma complessiva del disavanzo di amministrazione dell'anno precedente”.

### **Capo III - PROMOZIONE DELLA PRATICA DELLO SPORT E DI ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO**

#### **Art. 25: Finalita' d'intervento**

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani, secondo quanto previsto dall'art. 60, lett. a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi con sede sociale nel Comune aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive dilettantistiche, amatoriali e di attività fisico-motorie praticate dai giovani, e dagli anziani.

3. Il Comune dispone interventi a sostegno delle iniziative promosse dalle associazioni, comitati o gruppi liberamente costituiti nel Comune per l'effettuazione di attività ricreative del tempo libero.

4. Alle società ed organizzazioni che curano la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

5. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

6. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalita' e condizioni stabilite dal presente regolamento.

#### **Art. 26: Uso degli impianti - concessione di contributi**

1. Per le attività di cui al primo e secondo comma dell'art. precedente, sono utilizzati gli impianti sportivi di proprieta' comunale:

a) in permanente disponibilita' dell'ente;

b) in uso alla scuola, nei limiti e con le modalita' stabilite dall'art. 96 del T.U. 16 aprile 1994, n. 297;

c) in disponibilita' dell'ente;

d) di proprieta' di altri Enti e gestiti dal Comune in regime di convenzione.

2. Tenuto conto delle richieste presentate dagli enti, associazioni o gruppi costituiti di cui al primo e secondo comma dell'art. 25, il dirigente del settore convoca ogni anno, prima dell'inizio dell'attivita', la conferenza dei rappresentanti di tutti gli organismi interessati per concordare tempi, modalita' e condizioni per consentire il miglior uso degli impianti e delle attrezzature, in modo da conseguire le finalita' di promozione e sostegno delle attivita' suddette. In base alle intese raggiunte in detta conferenza od ove manchi del tutto od in parte un'intesa, con provvedimento autonomamente adottato dal dirigente, viene definito il programma annuale di utilizzo degli impianti sportivi, secondo criteri che tengano equamente conto delle effettive esigenze di ciascuna associazione.

Qualora le richieste di utilizzazione degli impianti, da presentarsi entro il 31.7., non possano essere tutte accolte a causa della insufficienza degli impianti, anche dopo l'eventuale concordata riduzione degli orari di utilizzazione (per quanto possibile), viene data la seguente precedenza:

- alle attivita' organizzate dal Comune;
- alle associazioni che rivolgono la loro attivita' a ragazzi della fascia d'eta' della scuola dell'obbligo, e fra loro a quelle che hanno avuto il piu' alto numero di praticanti negli ultimi due anni;
- alle associazioni che svolgono attivita' rivolte agli anziani;
- alle associazioni che svolgono attivita' praticabile anche in luoghi diversi degli impianti richiesti.

Le richieste per attivita', anche occasionali, gestite da associazioni con sede sociale nel Comune, hanno la precedenza su analoghe richieste di eventuali altre associazioni non comunali.

3. Apposito regolamento della Giunta Comunale, definirà, su proposta del dirigente, le condizioni economiche per la concessione degli impianti ai soggetti di cui ai precedenti commi, che dovranno prevedere un piano di ripartizione delle funzioni e degli oneri sia a carico del Comune che della Societa' affidataria del servizio.

4. Detto regolamento dovrà prevedere le modalita' di concessione a condizioni agevolate, anche gratuite, dell'uso di impianti ed attrezzature, nonche' la stipula di apposita convenzione con il soggetto che utilizza gli impianti, che deve prevedere idonee garanzie e gli oneri per il Comune, per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilita' da parte del Comune per l'uso delle stesse.

5. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzato con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilita' del soggetto utilizzatore, quando la commissione provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, l'originale del quale dovrà essere conservato presso il Comune.

#### **Capo IV - SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE E AMPLIAMENTO DEI SERVIZI**

## **Art. 27: Interventi per la valorizzazione delle attività economiche**

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, con il fine di incrementare l'occupazione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione alle attività produttive esercitate nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti adeguatamente il settore produttivo interessato;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine delle comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

e) a contributi a favore di Associazioni e di Comitati volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui alle lett. a), b) e c) del precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti ed attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva certificazione dell'agibilità dei locali da parte della competente commissione provinciale e non comprende l'assunzione, a carico del Comune, di oneri per i consumi, l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti idrici, elettrici, telefonici e termici. Non fanno inoltre carico al Comune spese per opere e lavori di manutenzione, adattamento e temporanea modifica dei locali, che devono essere preventivamente autorizzati e, se eseguiti, comportano il ripristino a cura e spese del concessionario entro la data fissata per la riconsegna. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione delle manifestazioni. Nell'atto di concessione sono indicate le date di inizio e termine dell'uso della struttura ed espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 14 e 15 del presente regolamento.

## **Art. 28: Interventi per lo sviluppo delle attività economiche e per l'ampliamento di servizi**

1. Il Comune per assolvere alle funzioni di promozione dello sviluppo economico della comunità previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 può prendere in considerazione richieste d'intervento presentate da aziende di comprovata affidabilità e serietà, capacità imprenditoriale ed organizzativa che intendono realizzare nel territorio comunale impianti produttivi capaci di concorrere in misura rilevante allo sviluppo dell'economia ed all'incremento durevole dell'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile.

2. Il Comune, quando sussistono le condizioni predette può concorrere, entro i limiti finanziari previsti dal piano esecutivo del bilancio e secondo quanto stabilito nell'apposita convenzione approvata dal

Consiglio comunale:

- a) ad assicurare servizi pubblici e strutture sociali che agevolino l'accesso e le condizioni di lavoro delle maestranze;
- b) alla realizzazione di opere di urbanizzazione destinate alla fruizione degli insediamenti produttivi e della popolazione;
- c) alla concessione di temporanee agevolazioni tariffarie relative ai servizi pubblici comunali, nei limiti consentiti dalla legge e secondo le apposite norme da prevedersi nei relativi regolamenti.

3. Sono escluse concessioni di contributi finanziari e l'effettuazione di opere ed interventi per la realizzazione di beni di proprietà privata.

I privati che intendano attuare, ampliare, ristrutturare, conservare o completare nella loro zona un servizio, un'opera o un manufatto di rilievo pubblico, quali strade vicinali, edifici aperti al culto, ecc., possono ottenere il contributo del Comune nella misura massima del cinquanta per cento del costo dei lavori, purché annualmente non sia superiore all'uno virgola cinque per cento delle spese correnti previste in bilancio.

Per l'erogazione del contributo è necessario presentare domanda entro il 30 settembre, accompagnata da un progetto di massima con indicazione della spesa presunta dei lavori da eseguire.

Alla comunicazione della eventuale concessione del contributo, dovrà essere presentata relazione dettagliata con indicazione della spesa da sostenere.

L'erogazione del contributo avverrà come segue:

- 80% dell'importo concesso alla comunicazione di inizio lavori;
- 20% a presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori nonché rendicontazione delle spese sostenute sottoscritta dal Direttore dei Lavori."

## **Capo V - TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO**

### **Art. 29: interventi per la tutela dei valori ambientali**

1. Gli interventi del Comune per le iniziative ed attività per la tutela dell'ambiente e del paesaggio sono finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati o gruppi di volontari che operano in modo continuativo per la protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio, nell'ambito dell'organizzazione comunale della protezione civile;
- b) a concorrere agli oneri per dotare le associazioni ed i gruppi di cui alla lett. a) di attrezzature, mezzi di trasporto, sistemi di comunicazione ed allarme per la protezione dell'ambiente e delle popolazioni da calamità naturali, incendi ed altri eventi dannosi;
- c) a concorrere alle opere promosse e realizzate dalle organizzazioni di cui alla lett. a), per la bonifica, il rimboschimento, la delimitazione e recinzione di aree di particolare pregio ambientale, danneggiate od esposte a danneggiamenti;
- d) a concorrere agli interventi per riparare danni causati da eventi naturali o da azioni umane, che hanno arrecato nocimento ad ambiti di particolare valore paesaggistico, vedute e quadri naturali d'insieme soggetti alla protezione di legge;

- e) a sostenere iniziative e manifestazioni per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- f) a contribuire alla spesa occorrente per l'allestimento di mostre, esposizioni, documentazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;
- g) a promuovere e concorrere agli oneri per un'azione di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale.

7. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati su richiesta o proposta dei soggetti interessati od anche direttamente dal Comune, affidandone la realizzazione, a mezzo apposita convenzione, alle associazioni, istituzioni, fondazioni e comitati di cui alla lett. a) del primo comma, con la direzione del competente servizio comunale. Il programma degli interventi e' predisposto dal dirigente del servizio competente d'intesa con i soggetti sopra indicati, con le modalità stabilite dal presente regolamento, entro i limiti dei fondi previsti nel piano esecutivo del bilancio per queste finalità e con le seguenti modalità:

- la concessione dei contributi viene effettuata, con l'osservanza delle modalità seguenti:
- presentazione domanda nei termini di cui al precedente art. 8, comma 1°;
- domanda accompagnata da un progetto di massima con indicazione della spesa presunta dei lavori da eseguire;
- alla comunicazione della eventuale concessione del contributo, dovrà essere presentata relazione dettagliata con indicazione della spesa da sostenere;
- l'erogazione del contributo avverrà come segue:
  - 80% dell'importo concesso alla comunicazione di inizio lavori;
  - 20% a presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori nonché rendicontazione delle spese sostenute sottoscritta dal Direttore dei Lavori."

Il contributo non potrà mai essere concesso, se non sono stati rispettati i criteri definiti con il presente articolo .

## **Capo VI - VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI ARTISTICI E STORICI E DI INTERESSE LOCALE**

### **Art. 30: Interventi del Comune**

1. Il Comune utilizza prioritariamente le risorse previste nel piano esecutivo del bilancio per la conservazione e l'incremento dei beni artistici, monumentali e storici di sua proprietà. Nel bilancio annuale sono inoltre previste, in misura adeguata al fabbisogno, le risorse necessarie per la conservazione, l'arricchimento, la visita e la consultazione pubblica, con le modalità e limiti stabiliti dai rispettivi regolamenti, degli archivi, biblioteche, musei, pinacoteche di proprietà comunale. I beni di cui al presente comma fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile della comunità e sono inalienabili.

2. Il Comune può intervenire con contributi ed altri ausili economici alle iniziative promosse, d'intesa con l'amministrazione, da enti, fondazioni, istituzioni, associazioni e comitati per:

a) il recupero ed il restauro di beni artistici, monumentali e storici o di interesse locale ed il riordino e la catalogazione di archivi storici, biblioteche, musei, pinacoteche esistenti nel territorio comunale, di proprietà di enti od istituzioni che s'impegnano irrevocabilmente a consentire il pubblico accesso e godimento delle opere e delle istituzioni culturali predette e, in caso di alienazione, ad assicurare il



diritto di prelazione al Comune;

b) la promozione ed il sostegno di iniziative che hanno per fine di far conoscere il patrimonio artistico, monumentale, storico e museale della comunità, per illustrarne il valore e diffonderne la conoscenza.

8. La concessione dei contributi viene effettuata, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio che residuano dagli interventi prioritari previsti dal primo comma, con l'osservanza delle modalità seguenti:

- presentazione domanda nei termini di cui al precedente art. 8, comma 1°;
- domanda accompagnata da un progetto di massima con indicazione della spesa presunta dei lavori da eseguire;
- alla comunicazione della eventuale concessione del contributo, dovrà essere presentata relazione dettagliata con indicazione della spesa da sostenere;
- l'erogazione del contributo avverrà come segue:
- 80% dell'importo concesso alla comunicazione di inizio lavori;
- 20% a presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori nonché rendicontazione delle spese sostenute sottoscritta dal Direttore dei Lavori.”

Il contributo non potrà mai essere concesso, se non sono stati rispettati i criteri definiti con il presente articolo.

## **Capo VII - INTERVENTI STRAORDINARI**

### **Art. 31: Disciplina**

1. Per iniziative e manifestazioni, che hanno carattere straordinario, non ricorrente, e programmate nel territorio comunale dopo la scadenze fissate per la richiesta di contributi, e per le quali il Comune ritiene che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature, nonché l'entità del contributo, per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

## **Capo VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 32: Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, diviene esecutivo.

2. Sarà curata la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'art. 3.



allegato.

Li' \_\_\_\_\_

(Firma)



(Firma)

- (1) Denominazione dell'Ente, Associazione, Fondazione o Comitato.
- (2) Ente o Associazione o Fondazione o Comitato.
- (3) Secondo l'elencazione effettuata dall'art. 4 del regolamento comunale.



Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia del bilancio preventivo approvato per l'esercizio in corso.

Li' \_\_\_\_\_  
(Firma)

(1) Denominazione dell'Ente, Associazione, Fondazione o Comitato.

(2) Illustrare le finalita' della manifestazione o iniziativa.

(3) Ente o Associazione o Fondazione o Comitato.

Comune di \_\_\_\_\_

Visto per l'autenticazione della firma  
del\_\_ Sig.\_\_\_\_

apposta in mia presenza, previo accertamento della sua identita'  
nella forma di legge.

Li' \_\_\_\_\_  
(Qualifica)

\_\_\_\_\_  
(Firma)